



Eleonora Ceccherini (cur.), *I diritti al tempo delle crisi. Nuove esigenze di ponderazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 539

Il concetto di «crisi» merita attenzione innanzitutto dal punto di vista etimologico: esso, infatti, riassume in sé a sua volta le idee di “separazione”, “distinzione”, “giudizio” e “scelta”. Ognuna evoca qualcosa di complesso, di travagliato: le prime due, in particolare, si prestano a identificare le situazioni di svolta, di cesura tra un “prima” e un “poi”, foriere di un cambiamento più o meno necessitato; le altre due rimandano alle valutazioni e alle decisioni che occorre prendere, legate alle situazioni citate. Decisioni che, in ambito giuridico e politico, sono particolarmente delicate se riguardano i diritti delle persone.

In un tempo come questo, che difficilmente potrebbe non riconoscersi come «crisi» (per le drammatiche conseguenze della pandemia da Covid-19 e per le risposte dei governi e dei parlamenti, con ricadute evidenti sui diritti costituzionalmente garantiti, al centro di numerose discussioni nella sfera pubblica e tra gli studiosi), può essere di stimolo





richiamare altre situazioni critiche e le relative «esigenze di ponderazione»: quelle, ad esempio, contemplate nel volume collettaneo *I diritti al tempo della crisi*, pubblicato due anni fa da Editoriale Scientifica e curato da Emanuela Ceccherini. Si tratta di una raccolta di contributi offerti da allievi e allieve che hanno compiuto parte della loro formazione con Giancarlo Rolla: diciotto saggi, preceduti da un'introduzione dello stesso Rolla, affrontano vari temi soprattutto di diritto comparato o straniero, per offrire una visione il più possibile completa dei «diritti al tempo delle crisi».

Alcuni scritti guardano soprattutto ai diritti secondo un'ottica interna o, in ogni caso, sulle ricadute interne di fonti o decisioni sovranazionali. C'è un'attenzione specifica all'istituto della riserva di legge a tutela dei diritti delle persone, in particolare in materia di trattamenti coattivi, che incidono profondamente sulla libertà personale: Valentina Tamburrini analizza soprattutto la riserva di legge rinforzata in quell'ambito e il rapporto tra l'art. 13, comma 2 Cost. e l'art. 32 Cost., che consente l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio a tutela della salute come interesse della collettività.

Eleonora Ceccherini passa invece in rassegna la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di unioni omosessuali, a partire dal caso *Oliari c. Italia* deciso il 21 luglio 2015 dalla IV sezione della Corte Edu (con cui lo Stato italiano era stato condannato per la sua inerzia nella regolazione delle unioni tra persone del medesimo sesso): le peculiarità di quella decisione – soprattutto legate ai notevoli rimandi al diritto interno e alle decisioni dei giudici nazionali, compresa la Corte costituzionale – emergono da un confronto con altre sentenze dello stesso organo, così come si fa un quadro europeo delle discipline



emanate dai vari Stati in materia di unioni omosessuali, valutando tra l'altro il ruolo della leva giudiziaria per arrivare all'emanazione di quelle norme.

Sceglie di dedicarsi al tema del pluralismo religioso nella Costituzione italiana (e in particolare al sistema disegnato dall'art. 8 Cost.) Francesco Santolini: nel contributo si dà attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia e ci si interroga sulla concreta "uguale libertà" delle confessioni religiose anche alla luce dello strumento delle intese, non facilmente adattabile a culti di più recente approdo in Italia e comunque connotato da un marcato carattere discrezionale (pur collocandosi in una società secolarizzata che chiede sempre di più di ridimensionare il rapporto peculiare con la Chiesa cattolica e, al contrario, suggerisce di valutare l'opportunità che l'ordinamento si dia una legge generale in materia religiosa).

Sul versante opposto (o, se si preferisce, sviluppando un particolare aspetto del fenomeno religioso), Daniele Ferrari si concentra soprattutto sul modo in cui, nel corso dei decenni e delle fasi storiche, il legislatore italiano si è approcciato alla scelta dell'ateismo: dalla formale indifferenza – che in realtà celava forti ostacoli alla libertà di non credere e di farne propaganda – a maggiori spazi (anche se non pieni) di considerazione, fondati in particolare sulla libertà di coscienza tutelata da varie norme costituzionali; non manca peraltro uno sguardo alla storia d'Europa, al diritto europeo e convenzionale.

Si occupa di diritti fondamentali in chiave decisamente concreta e "tangibile" Francesco Gallarati, nel considerare i limiti alla tutela (e alla soddisfazione) di tali diritti, in particolare dei diritti sociali, in rapporto alla disponibilità di risorse economiche. Il tema dei "diritti che costano" (per



riprendere la nota categoria elaborata da Holmes e da Sunstein, ripresa in Italia da Pace) viene trattato proponendo di superare la contrapposizione tra tutela dei diritti e disponibilità delle risorse, «in vista del perseguimento del fine comune dello sviluppo della persona umana»: l'analisi della giurisprudenza costituzionale, chiamata a bilanciare tra i valori costituzionali in gioco, fa emergere il ruolo di limite giocato dai vincoli di bilancio, ma induce anche a riflettere sul concetto di "nucleo essenziale" dei diritti in funzione di controlimite (pur essendo necessario precisarlo meglio, anche in rapporto al connesso concetto di dignità umana).

Altri interventi guardano essenzialmente a realtà straniere. Per legarsi all'ultimo tema citato, il testo offerto da Giampaolo Gerbasi si occupa dell'esperienza costituzionale del Portogallo e, in particolare, delle decisioni del Tribunale costituzionale in un contesto di grave crisi economica: si analizza, in particolare, il modo in cui l'emergenza economico-finanziaria ha influito sulla giurisprudenza costituzionale, arrivando a individuare una «torsione quasi in senso contabile» della stessa (con tanto di differimento *pro futuro* degli effetti della declaratoria di illegittimità) pur non spegnendosi la censura allo "straripamento" della discrezionalità riconosciuta al legislatore.

Si concentra invece sulla situazione delle donne, e in particolare sui loro diritti, nell'Africa settentrionale il saggio proposto da Valentina Rita Scotti. Tra leggi e pensiero giuridico islamico considerato nella sua "evoluzione", l'autrice compie una riflessione ampia sul tema prescelto, guardando agli spazi di autodeterminazione e al diritto di famiglia come alla partecipazione alla sfera pubblica: emerge un panorama ricco di discriminazioni, il cui legame con le norme religiose non è peraltro scontato (con la possibilità di identificare sentieri per l'emancipazione



femminile che non possano essere contestati come irrimediabilmente in contrasto con quegli stessi precetti islamici).

Considera il già citato problema dei diritti sociali in una più ampia prospettiva di “cittadinanza sociale”, fondata cioè sulla condivisione di uno *status* di diritto e doveri della persona, Cristina Bertolino. Questa, in un’ottica innanzitutto di diritto interno, prenderebbe sempre più piede, anche per il moltiplicarsi di strumenti sovranazionali di tutela dei diritti (trattati e relative Corti), per il ruolo giocato dalla Corte costituzionale e per la necessità di considerare diverse declinazioni di quel concetto di cittadinanza a livello regionale e locale. L’esperienza italiana viene messa a confronto con quella spagnola, mettendo in luce varie affinità e la necessità che si arrivi a un concetto di cittadinanza il più possibile unitario e inclusivo.

Altri contributi si occupano nello specifico del tema dell’integrazione dei cittadini stranieri, in Italia e in altri ordinamenti europei. Giammaria Milani, in particolare, indaga il rapporto tra cittadinanza e integrazione (rilevando come in Italia manchi un vero legame tra esse) e valuta le proposte di riforma – ormai appartenenti al passato – sulla base dei rispettivi modelli tratti da altri ordinamenti. Anche Maria Dicosola si diffonde sull’argomento, concentrandosi sul bilanciamento tra funzione integrativa e selettiva (delle norme sull’acquisto) della cittadinanza e valutando come vari Stati abbiano deciso di normare tale fattispecie, con discipline profondamente influenzate dai singoli contesti storici e culturali (ma spesso con una prevalenza del criterio dello *ius soli*, anche temperato).

Il multiculturalismo è al centro pure dell’intervento di Pier Luigi Petrillo: ne analizza un aspetto assai peculiare, relativo all’ordinamento canadese (qualificato come “naturalmente” multiculturale): si guarda in



particolare al tema dei diritti linguistici, ritenuto «prova evidente di come il multiculturalismo in Canada sia qualificante l'ordinamento statale e giuridico nel suo complesso». Se la lingua è un aspetto che di certo caratterizza la diversità culturale dei popoli canadesi (essendo pure alla base del patto statale tra anglofoni e francofoni), nel corso del tempo si è assistito a un'avanzata sensibile dei riconoscimenti di parità di *status* delle lingue inglese e francese, con un maggior spazio riconosciuto via via anche alle lingue autoctone.

Il Canada è nuovamente oggetto d'indagine nello scritto di Simona Rodriquez: in questo caso l'attenzione è posta sul bilanciamento del diritto alla vita e della libertà personale. Un confronto tra Carta canadese e Convenzione europea dei diritti umani mette in luce significative differenze (la prima, a differenza della seconda, prevede che tutti i diritti abbiano carattere non assoluto), che si riflettono inevitabilmente sul ruolo delle Corti (si dà attenzione alle principali decisioni della Corte Suprema e della Corte Edu in materia di limiti al diritto alla vita).

Si basa altrettanto sulle pronunce della Corte di Strasburgo, ma anche su quelle della Corte di Lussemburgo il contributo di Cristina Ottonello, che ha scelto di occuparsi del diritto all'oblio. L'analisi dell'autrice non può prescindere dalla nota sentenza della CGUE sul caso "Google Spain" (che ha riconosciuto il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali come base per il diritto all'oblio, configurabile a determinate condizioni e in grado di rafforzarsi con il passare del tempo), né dall'entrata in vigore del regolamento UE n. 2016/679 (che codifica per la prima volta il diritto all'oblio).

Se l'intervento di Andrea Perelli è dedicato a un tema classico, ossia il complesso rapporto tra sovranità e giurisdizione (analizzato prima in



chiave storica, poi con lo sguardo a più ordinamenti), Francesco Campodonico analizza un istituto decisamente peculiare, ossia il *recall* (inteso come mezzo per rimuovere uno più rappresentanti eletti), per tradizione legato all'ordinamento statunitense ma dal 2015 noto anche in quello britannico.

Gli ultimi tre contributi rimasti da analizzare sono qui particolarmente rilevanti perché attengono tutti, pur se in modo diverso, al concetto di sicurezza declinato in vari modi (anche se i testi relativi alla cittadinanza hanno già lambito il tema). Irene Spigno ha scelto di occuparsi del c.d. *hate speech*, come discorso estremo che «il sistema europeo di protezione dei diritti umani ha deciso di non tollerare»: l'autrice ritiene che tale categoria espressiva sia «pericolosa in quanto potenzialmente idonea a minare le fondamenta della democrazia pluralista e dello stato di diritto». Partendo, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte Edu in materia, si è ricostruito il «margine di tolleranza della "polis" europea», indicando quali espressioni non possano partecipare al dibattito pubblico (dovendosi poi aprire necessariamente una riflessione sulle persone che le pronunciano).

Pamela Martino si è invece concentrata sulla risposta dell'ordinamento britannico al terrorismo di ultima generazione e, più in generale, alle minacce alla sicurezza: attenzione si è posta sulle procedure seguite, anche e soprattutto sul piano giudiziario, con l'erosione dei diritti e delle garanzie al fine di tutelare la sicurezza. Da ultimo, Angela Scerbo si è soffermata sul diritto a non subire torture: guardando alle norme di diritto internazionale quanto alla legislazione emergenziale adottata da alcune realtà nazionali (Francia, Italia ed Egitto, parallelo suggerito dal tragico, inaccettabile omicidio di Giulio Regeni), emergono vari punti preoccupanti.



panti che dimostrano la tendenza (non sempre scoraggiata a livello europeo) a far prevalere la ragion di Stato e le rappresentate esigenze di sicurezza rispetto al divieto di tortura che sarebbe profondamente connotato alla concezione del rispetto della persona e dei suoi diritti.

Non a caso, nella sua introduzione Rolla nota che proprio l'avanzare della minaccia terroristica e della violenza politica, ha frenato l'espansione dei diritti in atto da tempo, dando maggiore e prevalente spazio a comportamenti e risposte riconducibili alla "democrazia che si difende"; ciò si lega strettamente all'emergere progressivo di «interpretazioni restrittive del pluralismo identitario, ma anche del condizionamento esercitato dalle esigenze di maggiori sicurezza che maturano all'interno della società» (il che inevitabilmente si riflette sul problema della cittadinanza e della sua acquisizione *iure soli* o in altro modo). Tutto ciò, per Rolla, si traduce nei «contraccolpi» subiti dal progetto di una cittadinanza realmente inclusiva e pluralista.

Si tratta di un timore che, evidentemente, questa Rivista condivide da tempo e al quale si è sempre ritenuto di opporre la correttezza e la bontà del metodo dell'inclusione, cercando una "terza via", peculiare e da praticare, rispetto all'assimilazionismo francese e al multiculturalismo britannico. Non si cambia idea ora, che la pandemia spinge almeno in teoria rivalutare la solidarietà, ma porta con sé il rischio assai concreto che gli Stati e le comunità si chiudano ancora di più, accentuando la paura dell'altro come potenziale portatore di disordine (o addirittura di morte). Ben vengano allora volumi ampi e di pregio come *I diritti al tempo delle crisi*, per ricordare a ciascuno studioso che le crisi sono state, sono e saranno molte, con volti magari piuttosto diversi tra loro, ma che certamente hanno un tratto in comune. Si tratta della necessità di difendere la





*Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*  
ISSN: 2239-804X

*anno IX, n. 3, 2019*  
*data di pubblicazione: 24 aprile 2020*

*Recensioni*

centralità della persona umana e dei suoi diritti, anche quando la sicurezza (che certo non va trascurata) suggerirebbe di fare il contrario, facendo prevalere la paura sul buon senso.

*Gabriele Maestri*

(Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate;  
dottore di ricerca in Scienze politiche – Studi di genere;  
coordinatore della redazione di *Democrazia e Sicurezza*)